



Volontariato oggi

6





LE LEGGI REGIONALI AD UN ANNO DALL'EMAZIONE DELLA LEGGE-QUADRO

La legge della Liguria

di Giuseppe Bicchì - Vice Presidente CNV

I vari adempimenti normativi da parte dei diversi Ministeri, previsti dalle legge-quadro sul volontariato, sono ormai quasi tutti emanati.

Sono invece in ritardo le leggi regionali di attuazione, che sono però quelle più condizionanti: perchè devono appunto istituire i «registri» nei quali iscrivere gli organismi di volontariato, come condizione sine qua non per tutto il resto.

Ciò vale sia per le (molte) regioni che hanno già una legge regionale sul volontariato, perchè devono adeguarla ai nuovi principi previsti dalla legge-quadro, trasformando tra l'altro gli «albi» in «registri» (con precise garanzie anche giurisdizionali sul decreto dell'iscrizione); e vale anche per le (poche) regioni che non hanno ancora fatto nulla, perchè ora hanno il dovere (e non più solo la facoltà) di legiferare in proposito.

Per l'approvazione di tali leggi di attuazione, la legge-quadro ha anche fissato il termine di un anno, che scade con il prossimo mese di agosto. Le Regioni, infatti, con qualche ritardo, stanno per discutere e legiferare in proposito.

Seguire con attenzione il processo di legislazione regionale è quindi essenziale, sia per spingere alla tempestiva decisione, sia per vigilare attentamente, affinché le previsioni della legge-quadro non vengano stravolte; sollecitando anche, se del caso, il Governo, attraverso l'Osservatorio Nazionale del Volontariato, a negare il visto alle leggi che fossero in contrasto con i principi fissati dal Parlamento.

Del resto, le leggi regionali di attuazione non dovrebbero presentare particolare difficoltà o com-

plexità: trattandosi solo di dare attuazione ai principi, fissati con chiarezza dalla legge, senza bisogno di particolari aggiunte o invenzioni.

La prima legge regionale approvata, (insieme a quella della Provincia Autonoma del Trentino) a quanto ci risulta, è quella della Regione Liguria; e ci sembra una legge corretta, accettabile (di quella del Trentino Volontariato Oggi si sofferma a pag. 4).

Lo è per quanto riguarda le definizioni di «organizzazioni di volontariato» con rinvio testuale all'art. 3 L. 266/91 e di attività di volontariato; e lo è per quanto riguarda la procedura per l'iscrizione al registro (per es. basta la produzione degli «accordi degli aderenti» in mancanza dell'atto costitutivo, come prevede del resto la legge).


Un'innovazione, che riteniamo positiva, è l'aver specificato la generica previsione dalla D. 266 «sociale, culturale, civico», in otto categorie:

- a) ambientali;
- b) culturali;
- c) educative;
- d) della protezione civile;

- e) sanitario;
- f) della sicurezza sociale;
- g) sportivo e ricreativo;
- h) altri;

offrendo così uno spaccato molto ampio ed articolato, di grande interesse anche prospettico.

Positiva e corretta è anche la normativa sulle convenzioni e sull'accesso alle strutture pubbliche (tema che meriterebbe però qualche sviluppo e specificazione in altre leggi regionali); e interessante è anche la



previsione di un «Osservatorio Regionale», costruito in analogia a quello nazionale.

Un errore evidente nella prima formulazione della legge era stato quello di prevedere un capitolo nel bilancio regionale, in cui acquisire il finanziamento dalle Casse di Risparmio, previsto dalla L. 266 per i Centri di servizio: ed infatti tale previsione è stata eliminata, nella stesura finale della legge, dopo che era stata eccepita sul punto dal Governo.

L'unica riserva di sostanza da muovere alla legge è che essa non pare risolvere il problema del diritto transitorio tra la vecchia legislazione e la nuova prevista L. 266, nel duplice senso:

1) da prevedere l'iscrizione automatica nel nuovo «registro» delle organizzazioni già iscritte nel vecchio «albo»;

2) di riconoscere l'efficacia retro-attiva di tale iscrizione automatica, per far decorrere i tempi necessari sia per la stipula della convenzioni che per l'applicazione dei benefici fiscali.


La legge infatti prevede solo, all'ultimo articolo, come diritto transitorio, che il termine dilatorio per la concessione «non si applica alle organizzazioni di

volontariato che già abbiano in corso convenzioni con enti pubblici».


In tutti gli altri casi, però, i termini dilatori della L. 266 resterebbero in vigore: mentre essi non si giustificano con riferimento alle organizzazioni già iscritte, magari da anni, al vecchio «albo» del volontariato.

Ciò a meno che la Regione non abbia legiferato a parte, su tali aspetti di diritto transitorio, come di certo ha fatto qualche altra Regione, tra cui la Toscana; mentre la Lombardia e l'Emilia-Romagna hanno istituito il «registro provvisorio», con articolazioni analoghe a quello ligure e provveduto a regolare il diritto transitorio con semplice atto amministrativo, cioè una delibera: da ritenere però di dubbia efficacia giuridica, essendo certamente preferibile la soluzione legislativa, soprattutto per i benefici fiscali.

GIUSEPPE BICCHÌ
Vice Presidente CNV



ASSEMBLEA NAZIONALE AIDO CORRADO CORGHI, vice Presidente del Centro, propone un incontro sulla legge



Nell'Aula Magna dell'Università di Bologna si è celebrato il 12 giugno l'atto inaugurale dell'Assemblea Nazionale dell'AIDO nel decimo anno di fondazione.

L'ampia e documentata relazione del Consiglio uscente ha posto in evidenza la «filosofia» dell'Associazione: considerare l'atto di prelievo, comunque, una donazione; il dovere-diritto di ogni aderente e cioè il dovere di donare e il diritto a poterlo fare; una cultura di conoscenza, solidarietà e impegno per il servizio e per la comunicazione; l'associazione come mezzo e non come fine.

Per quanto riguarda il suo impegno politico, l'AIDO si batte attraverso la proposta di legge di iniziativa popolare per modificare la legge attuale (644/75) che non riconosce la validità della volontà del donatore espressa in vita.

Il Vice Presidente Corghi ha espresso all'Assemblea la solidarietà del Centro Nazionale per il Volontariato ed ha proposto un incontro per una puntuale valutazione delle indicazioni di riforma di legge proposta dall'AIDO e per una loro incidenza nel nuovo Parlamento con ampia solidarietà del volontariato italiano.

UNA LEGGE PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

a cura di LEONARDO BUTELLI

Manca poco più di un mese alla data prevista per l'adeguamento degli ordinamenti regionali alla legge-quadro sul volontariato ed ancora, a parte rare eccezioni, le regioni non hanno provveduto in tal senso. Se si esclude infatti la legge della Liguria (tra l'altro respinta dal Commissario di Governo), quella della Provincia Autonoma di Trento e gli atti deliberativi di istituzione, estensione dei registri da parte della Lombardia, della Toscana e della Emilia Romagna il quadro della situazione risulta piuttosto confuso. Se a questo si aggiunge la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che sospende, accogliendo le opposizioni di alcune associazioni, gli effetti del Decreto del Ministero del Tesoro per la gestione e destinazione delle risorse finanziarie in favore del volontariato (per i Centri Servizi), si evincono le difficoltà che la legge sta attraversando, necessariamente, verso la sua completa applicazione.

Senza dubbio la calibratura degli ordinamenti regionali è parte integrante di questo difficile cammino, che passerà anche fra le difficoltà che la prossima legislatura (l'undicesima per l'esattezza) dovrà affrontare.

Pensiamo sia dovere di questa Agenzia riportare, per quanto gli è possibile fedelmente e in tempi accettabili, tutti i passi, faticosi e lenti, che la legge fa.

In questo senso ricordiamo che la Provincia Autonoma di Trento in data 13 febbraio 1992, ha promulgato la legge n. 8 per la valorizzazione ed il riconoscimento del volontariato.


Essa istituisce l'albo delle organizzazioni di volontariato, articolato in due sezioni: la prima per le organizzazioni esclusivamente di volontari, la seconda per le organizzazioni in cui, oltre alle attività dei volontari, c'è un apporto consistente di lavoro autonomo e/o dipendente.

Una commissione per il volontariato, istituita presso la Giunta e formata da 6 rappresentanti delle province e da 3 esperti delle organizzazioni di volontariato, valuterà in quale sezione iscrivere l'organizzazione.

L'iscrizione all'albo è necessario per fruire dei benefici della legge ed i requisiti per essere iscritti sono la democraticità dell'organizzazione, l'elettività delle cariche, l'esclusione dello scopo di lucro, la relazione delle attività svolte ed il programma futuro.

Tra gli interventi a sostegno, rilevanti sono quelli finalizzati alla formazione del volontariato sociale, promossa dalla Provincia e dalle stesse organizzazioni di volontariato.

La Commissione per il volontariato cura la mappa



del volontariato e dei suoi rapporti con l'Ente locale, valuta le richieste di iscrizione all'albo, esprime pareri su piani e progetti e su eventuali convenzioni.

Particolarmente dettagliata la legge nello stabilire criteri e modalità per il convenzionamento.

La convenzione con le organizzazioni di volontariato dovrà indicare:

a) l'attività che è oggetto di essa e le modalità di svolgimento anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di funzionamento del settore;

b) l'entità delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;

d) l'entità del contributo assegnato all'organizzazione dei volontari per i costi di gestione e per le eventuali prestazioni di lavoro autonomo o subordinato;

e) la messa a disposizione, anche gratuita, di eventuali strutture per lo svolgimento dell'attività convenzionata;

f) gli eventuali contributi per la ristrutturazione o l'arredamento di immobili di proprietà dell'organizzazione o in comodato alla stessa per almeno 25 anni dalla data della convenzione, nonché per l'acquisto di strumenti ed attrezzature tecniche;

g) gli eventuali contributi per sostenere i canoni di locazione dell'immobile utilizzato per l'attività;

h) l'impegno a svolgere con continuità le prestazioni convenzionate;

i) le cause e modalità di risoluzione della convenzione e di revoca dei contributi;


l) l'obbligo alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;

m) le modalità di corresponsione dei contributi e di rendicontazione;

n) l'obbligo di fornire periodicamente alla Provincia autonoma di Trento, su richiesta della stessa, dati conoscitivi inerenti l'attività svolta;

o) l'obbligo alla copertura assicurativa degli aderenti all'organizzazione che prestino attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa.

Qualora la convenzione abbia durata pluriennale, i contributi di cui alle lettere d), f), g), l), vengono rideterminati annualmente dalla Giunta provinciale secondo le determinazioni del piano annuale, le organizzazioni che beneficiano degli interventi di cui alla lettera f) sono vincolati alla destinazione d'uso degli immobili per la durata di 25 anni, salvo deroga disposta dalla Giunta provinciale. Tale vincolo viene reso pubblico mediante annotazione sui libri fondiari su richiesta della Giunta provinciale.



IL PROSSIMO CONVEGNO NAZIONALE DEL VOLONTARIATO

Il ruolo del Volontariato in un'Europa senza frontiere

Dal 27 al 29 novembre si svolgerà a Lucca il VII convegno del Centro Nazionale per il Volontariato dedicato a «Il ruolo del volontariato in un'Europa senza frontiere».

Il convegno è l'occasione per riflettere su come nei nuovi scenari europei si collocherà l'azione di quanti si impegnano sul fronte della solidarietà sociale e delle attività no profit. A tale scopo il programma dell'incontro si articola secondo un duplice ordine di problemi.

In primo luogo, appare indispensabile un'analisi delle politiche sociali promosse dai diversi paesi europei, tendenti a costruire quel futuro «spazio sociale europeo» che dovrebbe accompagnare e sostenere il processo di unificazione economica e politica. Ben oltre le scadenze e gli impegni previsti con i trattati di Maastricht, il problema di una casa comune europea estesa da est ad ovest, da nord a sud, pone all'ordine del giorno una serie allarmante di questioni che dalle conseguenze di una dinamica demografica per la quale sono sempre più i vecchi e sempre meno i nati, agli effetti di imponenti processi migratori verso e all'interno del continente europeo, passando attraverso l'affermarsi di una esigente e diffusa Coscienza di nuovi diritti sociali.

Tutto questo nel contesto, all'ovest, di una crisi profonda dei meccanismi di intervento sociale ispirati alla filosofia del Welfare State, e, all'est, di una grande difficoltà per le giovani democrazie a progettare interventi di sostegno sociale.

A fronte di questa realtà il volontariato si è sviluppato in quantità e qualità, dimostrando una crescente vitalità soprattutto nelle situazioni in cui più acuto è apparso il divario tra domanda di solidarietà e risposta delle strutture pubbliche. È appunto in questi casi che si è riscontrata una capacità di autorganizzazione sociale che, attraverso l'impegno di reti informali, di gruppi di associazioni, ha condotto alla pratica di un nuovo rapporto tra pubblico e privato e, da qui, ad un nuovo rapporto tra cittadini ed istituzioni.

Le direzioni lungo le quali il volontariato si è sviluppato in Europa sono state molteplici ed assai diverse tra di loro.

Ciascuna porta la traccia delle particolari condizioni politiche sociali e culturali in cui ha visto la luce. Ciò motiva il particolare interesse di un confronto con le esperienze straniere, nel duplice senso di una verifica del cammino percorso e dell'apertura a metodi e contenuti nuovi.

Dinanzi al paradosso di una Europa in cui cadono le frontiere ma crescono le intolleranze, è indispensabile sottrarre i problemi dello sviluppo sociale alla loro condizione di subalternità rispetto ai compiti relativi all'integrazione economica e politica. La riflessione sul ruolo del volontariato in Europa deve innanzitutto misurarsi con questo impegno. L'unità europea prima che le merci o i capitali deve riguardare i cittadini. Senza l'osservanza di questo elementare principio difficilmente le grandi opportunità che si offrono al nostro continente potranno volgere nel senso di un autentico sviluppo.


RIUNITO A LUCCA IL COORDINAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULL'AFFIDAMENTO E ADOZIONE DEI MINORI.

Sabato 27 giugno u.s. si è riunito a Lucca nella sede del Centro Nazionale per il Volontariato il Coordinamento per la difesa e piena attuazione della Legge 184/83. Molti gli argomenti trattati tra cui l'ipotesi di un convegno nazionale sulle questioni relative alle correlazioni naturali tra «bambini, famiglia e istituzioni». È questo un tema che sta particolarmente a cuore al Coordinamento in quanto nucleo centrale delle problematiche emerse durante il processo di attuazione della Legge. Il Convegno previsto per il mese di febbraio del prossimo anno è uno degli obiettivi che il Coordinamento si è posto per ridare respiro alle politiche sui minori che in questi ultimi anni hanno un po' segnato il passo. Altre sono le iniziative messe in cantiere: un calendario di incontri con parlamentari, ministri e rappresentanti regionali, affinché sostengano concretamente la piena attuazione della legge; un documento che renda conto della eccessiva disomogeneità di applicazione delle norme per la deistituzionalizzazione dei minori, soprattutto in riferimento al sud del nostro Paese; iniziative di promozione e diffusione delle indicazioni contenute nella recente circolare emanata dal Ministero dell'Interno e diffusa a tutti i Prefetti; la ripresa dell'iniziativa per la proposta di modifica dell'art. 38 sull'adozione internazionale. Insomma tante iniziative per un Coordinamento che si presenta concretamente come luogo di riflessione ma anche centro propulsore di atti concreti per il sostegno dei diritti dei minori.

Per ulteriori informazioni si ricorda che la segreteria del Coordinamento è presso il Centro Nazionale per il Volontariato.



L'ultimo Convegno Nazionale svoltosi a Lucca.



HANDICAP: dopo l'incontro di Prospettive Assistenziali a Milano

a cura di Maria Grazia Breda

Dopo anni di proposte, di lotte, di speranze, finalmente è stata promulgata la legge 5 febbraio 1992 n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (cfr. Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario n. 39 del 17 febbraio 1992).

Ma, dopo tanta attesa, le persone handicappate, i loro famigliari, gli operatori della scuola e dei servizi, le associazioni di tutela ... si trovano di fronte ad una legge che non offre, purtroppo, alcun vantaggio realmente esigibile.

Il Convegno del 6 giugno u.s., tenutosi a Milano, presso la Fondazione Stelline, promosso da «Prospettive Assistenziali», il Bollettino di informazione «Handicap & scuola» ed il CSA, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base di Torino, è stato organizzato proprio per esaminare a fondo le principali disposizioni della legge - i cui contenuti peraltro sono destinati per molti anni a incidere profondamente nella vita delle persone coinvolte - al fine di valutare la rispondenza o meno alle esigenze ed ai diritti delle persone con handicap fisici, intellettivi e sensoriali.

L'analisi e la valutazione sono state dirette ad accertare le concrete possibilità di attuazione delle norme della legge quadro e le iniziative da assumere in merito.

Mentre rimandiamo per un approfondimento all'analisi sintetica della legge quadro predisposta dalla rivista Prospettive assistenziali n. 97, gennaio-marzo 1992 e dal Bollettino Handicap & Scuola n. 6/1992, riprendiamo qui di seguito i punti richiamati anche dagli interventi dei relatori presenti al Convegno di Milano:

— le norme non esplicitano in modo inequivocabile i diritti degli handicappati, salvo l'enuciatione di quelli all'educazione e all'istruzione nelle sezioni e

classi comuni (art. 12);

— non vengono sanciti nuovi diritti sostanziali rispetto a quelli già previsti dalle leggi in vigore;

— la legge non prevede procedure specifiche per rendere i servizi direttamente esigibili; essi possono essere attuati o non essere attuati o non essere istituiti, senza alcuna possibilità di intervento o ricorso degli handicappati e dei loro familiari nei confronti della pubblica amministrazione;

— le disposizioni riguardano più indifferentemente tutti gli handicappati senza alcuna distinzione fra coloro che hanno piena, ridotta o nulla autonomia;

— non vi sono adeguamenti o modifiche alla legge 482/1968 sul collocamento obbligatorio al lavoro e fra le forme di «integrazione lavorativa» sono inclusi anche i centri di lavoro guidato e cioè i vecchi e superati laboratori protetti.

E' stata definita la legge quadro dei «possono», proprio perchè uno dei diritti enunciati è sostenuto concretamente da «doveri» di attuazione da parte degli Enti preposti e da conseguenti finanziamenti.

Il Convegno aveva anche tra i suoi obiettivi quello di informare le persone handicappate, i famigliari, gli addetti ai lavori... sulla necessità di riprendere al più presto l'azione per la difesa delle persone handicappate, in particolar modo di quelle non in grado di difendersi, affinché siano trasformati i «possono» in diritti certi ed esigibili.

La lettura del testo inviato dal Cardinale Carlo Maria Martini in apertura del Convegno, che qui riproduciamo integralmente, raccoglie significativamente le attese e le speranze di quanti hanno tenacemente lavorato in questi anni e che dovranno continuare a operare per promuovere realmente la dignità della persona handicappata e il suo effettivo inserimento a pieno titolo nella società.

Messaggio inviato dal Cardinal Carlo Maria Martini per l'apertura del Convegno sulla Legge quadro sull'handicap

Desidero esprimere la mia partecipazione al Convegno promosso dalla vostra Associazione, a me nota per aver preso la parola ed avere ascoltato i vostri interventi in precedenti incontri sui problemi della condizione anziana e dell'assistenza domiciliare oltre che dell'ospedalizzazione a domicilio.

Sono, perciò, lieto di partecipare a questo vostro «convenire» e «riflettere», a partire dalla legge 104/92,

sui problemi della disabilità.

E' un tema che mi sta molto a cuore e che incontro quotidianamente nella mia esperienza pastorale.

Il tempo corre e scorre veloce se penso all'ormai lontano 1980, quando nel mio primo discorso di sant'Ambrogio affermavo «L'imminente inizio dell'Anno internazionale dell'Handicappato, indetto dall'ONU per il prossimo 1981, mi spinge a dire qualcosa su un



problema così importante per la nostra società qual è quello di assicurare una comunicazione profonda e autentica con i fratelli handicappati... Vorrei dare a ciascuno una voce, diventare voce di chi non ha voce. Vorrei ripetere a questa immensa folla muta la parola liberatrice di Gesù: Effatà, apriti, parla! (Mc 7,3)...

Ma non si tratta solo di intervenire sull'handicappato perchè diventi capace di entrare nella società, ma anche di intervenire sulla società, perchè diventi degna e capace di accogliere i valori che ogni handicappato porta con sé.

E' trascorso l'Anno internazionale: siamo nel secondo decennio da quella circostanza.

Viene da chiedersi: che cosa si è fatto in questi dieci anni? E' la domanda che abbiamo proposto, a noi anzi tutto e agli altri, in un recente Convegno della Caritas Ambrosiana (11 aprile 1992) sulla legge 104/92.

Certamente molto è stato fatto, sia in termini legislativi che amministrativi, a livello nazionale e a livello regionale. Molti e pregevoli sono gli interventi delle comunità locali e del privato sociale. Anche la Chiesa ambrosiana ha fatto la sua parte.

Ma la domanda che mi torna più alla mente e che talvolta mi lascia inquieto, è la seguente: come è cresciuta la sensibilità, la coscienza e il costume di fronte a numerosi problemi del disabile fisico, psichico e sensoriale? Quali risposte assistenzialistiche, ai problemi dell'handicap grave o gravissimo? Quali risposte per i genitori che col trascorrere degli anni pensano con angoscia al futuro dei propri figli, tanto più quanto essi quotidianamente se ne sono fatti carico?

Molte potrebbero essere le domande e mi auguro che i vostri lavori aiutino tutti ad individuare percorsi ed itinerariolutivi dei molti interrogativi, lasciati aperti, anche dalla legge 104/92.

A me pare che i livelli siano diversi; ne prospetto tre:

1) La dimensione legislativa.

Attendo da questo Convegno una serie e serena valutazione sulla legge 104 del 1992, esaltata e criticata ad un tempo.

La domanda è relativa soprattutto alla garanzia, alla tutela dei diritti sociali, dei diritti di cittadinanza della persona handicappata. E' davvero garantito il diritto soggettivo, e quindi esigibile, del disabile alla dignità esistenziale, alla riabilitazione, all'istruzione, al lavoro, alla tutela della salute, ad un'assistenza che garantisca e promuova qualità nella vita e della vita?

Quanto lo stesso disegno costituzionale, sotto questo profilo, resta ancora incompiuto?

2) La dimensione amministrativa e gestionale.

Le leggi non bastano. Occorre verificare la traduzione concreta e la realizzazione, nei singoli territori — Comuni e USSL — dei principi, anche pregevoli, affermati nelle leggi.

Debbo dire che anche nella società civile, accanto a forme di grande generosità e solidarietà, avverto una caduta di tensione per le fasce più deboli della popola-

zione.

I sistemi e i sottosistemi sociali, sempre più autoreferenziali, i corporativismi spesso latenti non consentono voce ed espressività ai più deboli e indifesi.

E' urgente, quanto necessario, restituire cultura della legalità anche e soprattutto ai diritti sociali e di cittadinanza per gli handicappati.

E tutto ciò sarà possibile senza la crescita di un rinnovato consenso civile, eticamente radicato nel riconoscimento della dignità, della inviolabilità e della sacralità della persona.

3) La dimensione della solidarietà.

Vi è altresì un cammino ulteriore, quello che ridisegna i rapporti tra giustizia e carità, socialità e prossimità, diritti di cittadinanza e solidarietà.

È questo un tema sul quale più volte sono tornato in questi anni: lo ritengo fondamentale per avviare, consolidare e ulteriormente radicare una cultura della solidarietà.

Nel documento di «Evangelizzazione e testimonianza della carità», i Vescovi italiani scrivono: «Può essere facile aiutare qualcuno senza accoglierlo pienamente. Accogliere il povero, il malato, lo straniero, il carcerato, è infatti fargli spazio nel tempo, nelle proprie amicizie, nella propria città e nelle proprie leggi.

La carità è molto più impegnativa di una beneficenza occasionale: la prima coinvolge e crea un legame, la seconda si accontenta di un gesto»(39).

Per questo occorre una rinnovata coscienza che «il prendersi cura» appartiene a tutti — ciascuno nel proprio ruolo —.


E' verso una rinnovata forma di communitary care, propiziata anche dal nuovo quadro legislativo, che occorre orientarsi: mi riferisco alle leggi sulle autonomie locali, sul volontariato e sulle cooperative sociali.

E' nel «prendersi cura della comunità» che occorre ripensare anche e soprattutto i servizi alla persona handicappata: perchè sia mantenuta non solo la conoscenza dei problemi, bensì la riconoscenza della persona e alla persona.

Occorrerà operare, anche nei sentieri e nei percorsi del quotidiano, le urgenti transizioni da una figura condominiale della convivenza ad una figura fraterna e accogliente del vivere, dal «semplice curare» al «prendersi cura», dall'«essere socio» al «farsi prossimo», della privatizzazione della coscienza alla radiazione etica della dignità della persona, che chiede di essere, in particolare se disabile, non tanto e non solo «conosciuta» nei suoi bisogni, quanto e soprattutto «riconosciuta» nel suo valore, di soggetto unico e irripetibile.

Ed è questa la notizia buona che la Chiesa non cessa di annunciare: ripartire dagli ultimi è condizione di vita buona, degna e vivibile per tutti.

Carlo Maria Card. Martini



LA LEGGE-QUADRO SULL'HANDICAP

Documento del gruppo informale "Handicappati e società"

LE CONDIZIONI PER RENDERLI ESIGIBILI I DIRITTI IRRINUNCIABILI

Recenti provvedimenti adottati dal Governo in materia di handicap rischiano di aumentare le possibilità di emarginazione delle persone coinvolte, se non si interverrà con fermezza e tempestività in difesa del loro diritto all'integrazione.

La legge quadro sull'handicap (1), pesantemente condizionata dalle limitazioni imposte dalla Commissione Bilancio; i tagli che già erano stati operati in sede di finanziaria '91, in particolare nei riguardi delle leggi a favore dell'abbattimento delle barriere architettoniche e di quelle relative alla concessione degli ausili (nomenclatore tariffario) e, per finire, i contenuti della proposta di riforma della legge sul collocamento obbligatorio (testo «Rosati», approvato dal Senato) contengono preoccupanti segnali involutivi.

Per tali ragioni il «Gruppo informale Handicappati e Società» (2), impegnato da alcuni anni sul fronte della promozione della cultura per l'integrazione delle persone handicappate, propone la piattaforma dei «Diritti irrinunciabili» per i quali ognuno di noi, nel proprio ambito, potrà e dovrà impegnarsi per modificare i provvedimenti su citati, affinché siano rispettosi delle esigenze delle persone handicappate, tanto più se incapaci di difendersi a causa della gravità delle loro condizioni fisiche, intellettive, mentali.

Inoltre, la piattaforma dei «Diritti irrinunciabili» ha lo scopo di evidenziare limiti e lacune delle attuali disposizioni legislative.

L'appello è rivolto innanzi tutto alle persone handicappate in grado di difendersi, alle Associazioni, ai familiari delle persone handicappate non autonome, ma anche al Sindacato, che può esercitare, se vuole, un grosso ruolo in particolare sul fronte dell'inserimento lavorativo, agli operatori socio-assistenziali, agli insegnanti e a quanti hanno compreso che la difesa della dignità della persona handicappata ha bisogno di un grande consenso e dello sforzo di tutti.

1. Diritto all'autonomia

Tutte le persone hanno diritto ad essere sostenute e ad avere a disposizione risorse e mezzi che aumentino la propria autonomia e indipendenza.

Le condizioni

Non è sufficiente dare una definizione dell'handicap (spastico, cieco, insufficiente mentale, ecc.) o stabilire la percentuale di invalidità.

Occorrono valutazioni che individuino le esigenze della

(1) Legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 39 del 17 febbraio 1992.

(2) Il Gruppo informale «Handicappati e Società» ha pubblicato due documenti: «Handicappati e società - Quali valori, quali diritti, quali doveri» (1989); «Handicappati e società - Quali strategie per il lavoro» (1991), che si possono ricevere scrivendo alla segreteria del Gruppo c/o Maria Grazia Breda, via Foligno 70-10149 Torino. Il Gruppo sia incontra periodicamente a Roma, presso l'Associazione Bambini Down, viale delle Milizie 106 (sig.ra Anna Contardi), tel. 06/317976.

persona e le sue difficoltà, per poter preparare un piano individualizzato di intervento e indirizzare correttamente la persona handicappata in percorsi finalizzati al raggiungimento o al mantenimento del massimo livello possibile di autonomia.

Limiti attuali

La legge quadro sull'handicap non ha preso in considerazione le potenzialità delle persone handicappate; introduce il concetto di capacità lavorativa, ma non ne trae le conseguenze applicative.

Come nella proposta di legge di riforma del collocamento obbligatorio al lavoro, non viene riconosciuto che ci sono persone handicappate con piena capacità lavorativa, altre con ridotta capacità lavorativa e, infine, una parte che, gravemente dipendente sotto il profilo fisico e/o intellettuale, non può essere collocabile.

2. Diritto alla valorizzazione delle potenzialità individuali

Tutte le persone handicappate hanno diritto all'individuazione, al riconoscimento e alla valorizzazione delle proprie potenzialità. Non vi è un solo percorso, indifferenziato, ma vanno individuate per ogni soggetto le risposte che sono necessarie al suo sviluppo, a partire dalla nascita.

Le condizioni

La prevenzione occupa un posto rilevante perché siano assicurate le condizioni necessarie allo sviluppo sano e armonioso della persona.


La riabilitazione assume poi una rilevanza importantissima nella vita della persona handicappata e, quindi, va realizzata tenendo conto delle esigenze globali della persona interessata, favorendo l'accessibilità e la diffusione di interventi sul territorio, piuttosto che concentrandoli in strutture che sovente allontanano dal proprio ambiente sociale e familiare.

L'orientamento scolastico deve favorire l'incontro tra le potenzialità della persona handicappata ed i percorsi successivi (scolastico, formativo, lavorativo, ...) più adatti da indicare dopo la scuola dell'obbligo, in considerazione del livello di autonomia raggiunto o raggiungibile e delle aspirazioni della persona.

La formazione professionale e la scuola superiore devono modificare la loro impostazione e tenere conto dei diversi livelli di autonomia delle persone handicappate per fornire a ciascuno ciò di cui ha diritto.

Devono essere assicurate tutte le forme di sostegno (aiuto personale, ausili, attrezzature) per garantire alla persona handicappata il proseguimento degli studi secondo le proprie attitudini ed aspirazioni.

Anche per i giovani con handicap intellettuale va garantita una formazione prelaborativa nei normali centri di formazione professionale, assicurando il massimo grado di integrazione possibile con gli altri studenti. Analogamente, vanno previsti percorsi formativi per persone con handicap mentale. Si auspica, infine, il superamento di scuole o corsi



IL PUNTO SULLA LEGGE QUADRO

Ci sembra utile fare il punto sull'applicazione della Legge quadro 11 agosto 1991 n. 266 «Legge quadro sul volontariato» ad un anno di distanza dalla sua approvazione.

La novità più rilevante nell'ultimo periodo è l'approvazione da parte della Regione Toscana di una disciplina transitoria per l'estensione degli effetti dell'iscrizione all'Albo regionale del volontariato di cui all'art. 3 della L.R. 58/85, in applicazione dell'art. 6 della legge quadro sul volontariato.

In pratica tale legge (L.R. n. 28 del 9 giugno 1992 attualmente all'esame del Commissario di governo) permette alle associazioni già iscritte all'albo regionale di accedere ai contributi pubblici e di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge nazionale a condizione che le associazioni stesse rispondano ai requisiti previsti dall'art. 3 della L. 266/91 e fino all'emanazione della nuova legge regionale sul volontariato.

Come già indicato nei numeri precedenti di Volontariato Oggi, a seguito della legge quadro sono stati pubblicati alcuni decreti e circolari di applicazione. Più in particolare è da segnalare che:

* sul Decreto del Ministero del Tesoro 21 novembre 1991 è stato presentato ricorso al TAR sia da un'associazione di volontariato che da un istituto di credito. Sulla costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni la questione più controversa è la composizione del comitato di gestione;

* il Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 14 febbraio 1992 sulle assicurazioni dopo la dura opposizione anche del Centro Nazionale per il volontariato è attualmente in fase di revisione presso l'Osservatorio Nazionale;

A questi decreti sono da aggiungere:

* la Circolare del Ministero delle Finanze 25 febbraio 1992 n. 3 sulle agevolazioni fiscali (mancano ancora i decreti legislativi sulle «erogazioni liberali» a favore delle organizzazioni di volontariato);

* la Circolare del Ministero per gli Affari Sociali del 10 aprile 1992 n. 5272 che indica le modalità per la presentazione dei progetti e per la gestione del fondo per il volontariato costituito

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli Affari Sociali;

* il documento dell'Osservatorio Nazionale con indicazioni alle Regioni per l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato nei registri regionali.

AIUTI ALLA EX JUGOSLAVIA

Molte associazioni anche della nostra Provincia hanno attuato in questi mesi iniziative umanitarie a favore della popolazione della ex Jugoslavia.

Per queste e per chiunque è interessato a proseguire questa azione si rende noto che nell'intento di coordinare le offerte di aiuti la Prefettura di Trieste ha istituito un'apposita sala operativa presso cui sarà possibile far convergere ogni richiesta di notizie ed ogni offerta di denaro o di generi di prima necessità riguardanti gli sfollati da zone ex Federazione Jugoslava, interessati da eventi bellici.

La sala operativa predetta, cui saranno adetti gli operatori della Prefettura, del Volontariato della C.R.I. (Sezione Femminile) e della Caritas risponderà ai seguenti numeri telefonici: 0450/368228 - 366288 - 366555.

Detti numeri saranno presidiati dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19, ogni giorno, esclusa per ora la domenica.

Le rimesse in denaro potranno essere versate sul conto corrente opportunamente aperto da quella Prefettura presso la Cassa di Risparmio di Trieste rispondente al n. 30/45300/0 - Pro sfollati ex Jugoslavia.

CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO

Presidente: Piero Baccelli

Inserito a cura di Costanza Pera

Hanno collaborato:

Baldocchi Roberto - Batastini Massimo - Bertini Gino - Bertolucci M. Pia - Biagi Roberto - Bianchini Alessandro - Bonetti Francesco - Cavilli Rolando - Cuoci Luigi - Intaschi Aldo - Mazzarella Ela - Pardini Cesare - Pucci Michela - Sodini Eugenio - Sodini Mario.

Sede: Viale Giusti, 593 55100 - Lucca tel. 954113

Segreteria: Amministrazione Provinciale di Lucca Cortile Carrara - tel. 418286

IL VOLONTARIATO NEGLI STATUTI COMUNALI

Iniziamo con questo numero la pubblicazione di alcuni estratti degli statuti dei Comuni della nostra Provincia evidenziando al loro interno gli articoli di più diretto interesse del volontariato. Questa analisi non pretende di essere esaustiva né di cogliere tutti gli aspetti della partecipazione presenti negli statuti; prenderemo in esame, infatti, solo i punti in cui si cita espressamente il volontariato. L'obiettivo è di far conoscere o di ricordare ai gruppi e agli amministratori comunali gli impegni affermati ufficialmente negli statuti delle diverse comunità locali.

Ad oggi sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana gli statuti dei seguenti Comuni: BARGA, CASTELNUOVO GARFAGNANA, CASTIGLIONE GARFAGNANA, COREGLIA ANTELLINELLI, FORTE DEI MARMI, GIUNCUGNANO, LUCCA, PIAZZA AL SERCHIO, PIETRASANTA, PIEVE FOSCIANA, PORCARI, S. ROMANO GARFAGNANA, SILLANO, STAZZEMA, VAGLI DI SOTTO, VILLA COLLEMANDINA.

Iniziamo la nostra breve rassegna dal Comune di Lucca e da alcuni comuni della Garfagnana.

COMUNE DI LUCCA

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 4 Principi

1. Il Comune, per il raggiungimento delle proprie finalità, valorizza le libere forme associative, costituisce e sostiene gli organismi di decentramento. Per realizzare i suoi programmi, promuove la discussione ed il confronto con i cittadini sui singoli problemi e dà vita a strumenti amministrativi per associarli, quando sia il caso, alla gestione dei servizi. A tale scopo favorisce la partecipazione degli enti, delle formazioni sociali, religiose, economiche, culturali, scientifiche, dei sindacati e della popolazione. Pubblicizza gli atti dell'Amministrazione comunale; garantisce a tutti i cittadini, alle associazioni, alle organizzazioni di volontariato l'accesso agli atti, alle strutture e ai servizi del Comune.

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE E DECENTRAMENTO

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 8 Rapporti con le formazioni sociali.

1. Il Comune riconosce il valore sociale e civile, di formazione, partecipazione e solidarietà delle libere forme associative e di volontariato costituite dai cittadini ai sensi degli artt. 2 e 18 della Costituzione e, rispettandone l'autonomia, ne valorizza le specifiche potenzialità.

Art. 10 - Convenzioni

1. Il Comune stabilisce specifici rapporti con le associazioni portatrici di interessi generali o diffusi — in particolare quelle senza finalità di lucro, e costituite da volontari — che, offrendo servizi in risposta ai bisogni della comunità, concorrono alle finalità sociali del Comune stesso.

CAPO II - ACCESSO, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 13 - Pubblicità e accesso agli atti, alle strutture e ai servizi.

7. Al fine di rendere effettiva la partecipazione popolare alle linee programmatiche e all'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi, ai cittadini, agli enti, alle associazioni, alle organizzazioni di Volontariato ed alle organizzazioni sindacali ed alle altre formazioni sociali, con le modalità previste dal regolamento.

★ ★ ★

GARFAGNANA

I Comuni di Piazza al Serchio, Giuncugnano, Pieve Fosciana, Castiglione Garfagnana e Villa Collemantina hanno espresso nel proprio statuto gli stessi principi così come di seguito indicati:

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 2 Finalità del Comune

2.2 Il Comune ispira la propria azione, ricercando il coordinamento con gli altri Enti, ai seguenti criteri e principi:

b. sostegno alla realizzazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli invalidi ed agli inabili, (Piazza al Serchio: ... «con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli invalidi ed ai soggetti con problemi di dipendenza» ...) anche attraverso la promozione ed il coinvolgimento di organizzazioni di volontariato.

TITOLO VI - PARTECIPAZIONE

CAPO I - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 52 Rapporti con le associazioni

52.1 Il Comune riconosce il valore sociale e civile, di formazione, partecipazione e solidarietà delle libere forme associative e di volontariato costituite dai cittadini ai sensi degli artt. 2 e 18 della Costituzione e ne favorisce il potenziamento rispettandone l'autonomia e l'originalità.

52.2 In fase di programmazione e realizzazione delle proprie attività il comune attua la consultazione, in forma temporanea o permanente, degli enti e delle libere forme associative, per le materie di loro competenza, con le modalità stabilite dal regolamento.

Nelle libere forme associative sono comprese le associazioni di volontariato, quelle sindacali, professionali ed economiche, le associazioni di protezione dei portatori di handicaps, le associazioni sportive e del tempo libero, quelle per la salvaguardia dell'ambiente, quelle artistico-culturali e ogni altra libera forma associativa che sia portatrice di interessi generali e diffusi della comunità.

Art. 54 Convenzioni

54.1 Le associazioni portatrici di interessi generali o diffusi, in particolare quelle senza finalità di lucro e costituite da volontari che offrono servizi in risposta ai bisogni della comunità, possono concorrere alle finalità sociali del comune che stabilisce con esse specifici rapporti.

54.2 Il Comune realizza forme di collaborazione con le associazioni di cui al comma precedente in base a criteri oggettivi di valutazione, tenuto conto della qualità dei servizi erogati e dell'esperienza del settore, su progetti finalizzati che vengono esaminati dal consiglio comunale.

I rapporti verranno regolati con apposite convenzioni di carattere normativo e, se necessario, economico in applicazione delle leggi nazionali e regionali.

CAPO II - ACCESSO, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 57 - Pubblicità e accesso agli atti, alle strutture e ai servizi

57.6 Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il comune assicura l'accesso alle strutture e ai servizi, agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed alle organizzazioni sindacali riconosciute maggiormente rappresentative dell'ente.

★ ★ ★

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

TITOLO I AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 1 - Autonomia del Comune

4. (Il Comune) Sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento; favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto su problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti dell'Amministrazione Comunale e l'accesso ai documenti Amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture e ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre Associazioni.

5. Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

i. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato.

TITOLO III PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

Art. 19 Rapporti con le associazioni (si parla genericamente di «forme associative»)

Art. 23 Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini

9. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture e ai servizi agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

FESTA DEI POPOLI E DELLE GENTI

Il 12 luglio a Galliciano si svolgerà la seconda edizione della festa dei popoli e delle genti. L'iniziativa, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Lucca, vedrà la partecipazione di numerose associazioni: Mani Tese, Associazione del Commercio Equo e Solidale della Garfagnana e Mediavalle, Salaam i ragazzi dell'olivo, Amnesty International, C.A.V. di Pieve Fosciana, Comitato di Solidarietà per Protvino, Progetto giovani laboratorio di cucito, laboratori scolastici, progetto Echo, comitato fiaccolata, comitato di solidarietà del popolo Saharawi, associazione obiettori di coscienza, Servizio Emergenza Radio, Misericordia, Pro Loco.

Il programma prevede:

- ore 19,00 Apertura degli stands espositivi
- ore 20,00 Esibizione del Gruppo Sbandieratori di Galliciano
- ore 20,30 Saluto del Sindaco
Saluto in lingua originale delle genti presenti
Comunicazioni sugli obiettivi delle associazioni
- ore 21,15 Danze del Gruppo di ballo di Galina Pavlova
- ore 21,45 *Spettacolo di musica: italiana, sudamericana, senegalese

*Performance pittorica di artisti italiani, inglesi e russi
*SPAZIO APERTO a tutti coloro che hanno qualcosa da comunicare

Saranno attivati inoltre stands gastronomici con piatti tipici africani, sudamericani e italiani.

SEZIONE UILDM A LUCCA

Si è costituita il 27 aprile scorso la sezione lucchese dell'UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), associazione di volontariato che si impegna a sostenere la ricerca sulle malattie muscolari e ad offrire aiuto, anche psicologico, ai malati e alle loro famiglie.

La UILDM è già presente in Toscana con le sezioni di Pisa, Pietrasanta, Livorno, Firenze, Scandicci e Arezzo.

L'associazione, che ha sede nazionale a Padova, conta tra i suoi membri medici, malati e loro familiari.

Tra gli scopi al primo posto quello della prevenzione delle malattie neuromuscolari attraverso l'informazione e l'identificazione di adeguati centri di diagnosi precoce e di consulenza genetica (tale patologia sono quasi sempre di tipo ereditario), l'organizzazione di convegni e corsi di aggiornamento, il finanziamento di borse di studio per giovani medici e l'acquisto di macchinari per la ricerca.

La UILDM è attiva anche sul piano sociale: porta avanti infatti la battaglia per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per cercare di eliminare il più possibile l'isolamento e l'emarginazione di persone spesso costrette a muoversi in carrozzina.

La sezione lucchese si metterà subito all'opera, appena trovata una sede.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Presidente della neonata sezione: Dr.ssa M. Giovanna Vignocchi, Via Nuova per Pisa 968 55050 Massa Pisana.

18a MARCIA «VITA PER LA VITA»

Transiterà anche dalla nostra Provincia il 5/6 agosto prossimo la 18a marcia internazionale della solidarietà «Vita per la vita» realizzata con il consenso e il patrocinio dei Consigli Nazionali Avis e Aido, della Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia e dei Gruppi donatori di Sangue Fratres. La marcia quest'anno seguirà l'itinerario Firenze - Mosca - Coccaglio (BS) e sarà finalizzata, oltreché a promuovere la cultura della solidarietà e dell'impegno civile attraverso la donazione di sangue e di organi, a portare aiuto concreto al popolo russo. In accordo con le popolazioni di Russia e Bielorussia la «fiaccolata» consegnerà materiale sanitario, per l'assistenza ai bambini e agli anziani e giochi per i bambini tra gli 8 e i 16 anni. Chi volesse contribuire a tale raccolta può prendere contatto con i gruppi locali.

CROCE VERDE: CORSO DI FORMAZIONE

Si è svolta giovedì 25 giugno la cerimonia per la consegna dei diplomi ai 37 partecipanti che hanno superato il 12° corso per soccorritori organizzato dalla sezione A.I.S. della Croce Verde di Ponte a Moriano. Tale corso, svolto nei mesi di marzo e aprile, diretto dal dr. Belluomini e dal dr. Baldocchi, si è articolato in 10 lezioni teoriche integrate da esercitazioni pratiche riguardanti le principali situazioni di emergenza che richiedono un pronto e tempestivo intervento da parte del soccorritore, inoltre ulteriori 3 lezioni sono state riservate per coloro che si impegnano a svolgere servizio volontario sulle ambulanze. Quest'anno la partecipazione al corso è stata molto numerosa soprattutto da parte dei giovani molti dei quali si sono già resi disponibili ad effettuare turni di volontariato a testimonianza della vitalità dell'associazione.

INAUGURAZIONE SEDE SOCIALE C.A.V.

La Pubblica Assistenza Corpo Antincendio Volontario di Pieve Fosciana ha realizzato lo scorso 4 luglio il «sogno» che si era posto alcuni anni fa. È stata inaugurata, infatti, la sede sociale (Via Dante Alighieri Pieve Fosciana tel. 666673) che l'associazione vuole mettere a disposizione della popolazione per svolgere attività legate all'associazionismo e al volontariato. In tale occasione, oltre al ringraziamento per tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo traguardo, è stato inaugurato anche l'automezzo allestito per il trasporto di persone disabili.



speciali realizzati in strutture esterne alle normali istituzioni scolastiche.

L'intervento assistenziale (ad esempio i centri diurni) deve essere predisposto solo per i soggetti che, a causa della gravità delle loro condizioni psico-fisiche, non sono assolutamente in grado di svolgere alcuna attività lavorativa. I centri diurni devono puntare, comunque, allo sviluppo o al mantenimento dei livelli di autonomia — anche minima — delle persone handicappate.

Limiti attuali

La legge quadro sull'handicap, mentre afferma in termini di principio che è necessario garantire tutto questo, non prevede poi nessun obbligo specifico alle Regioni e agli Enti locali, né finanziamenti aggiuntivi.

Preoccupazione lascia, poi, la parte relativa alla formazione professionale e prelaborativa, in particolare riferita alle persone con handicap intellettuale, poiché anche il testo proposto dal Senato per la riforma del collocamento al lavoro, purtroppo, come la legge quadro, non distingue tra handicap intellettuale dovuto a lesioni organiche e handicap mentale (malattia mentale). Nei fatti non vengono garantiti percorsi differenziati per le due tipologie di handicap, con la certezza che siano percorsi da realizzarsi in normali contesti scolastici e formativi.

3. Diritto ad una scuola dell'infanzia e dell'obbligo per tutti

Il diritto all'educazione e all'istruzione va assicurato nelle sezioni e classi comuni anche per coloro che risultano gravemente limitati nella loro autonomia.

Le condizioni

Deve essere rispettato il diritto all'educazione e all'istruzione per tutti, nelle scuole statali e non statali, pubbliche e private, a partire dall'asilo nido.

Deve essere garantita ed estesa l'obbligatorietà delle Intese (tra scuola, Ussi, Enti locali).

Devono essere assicurati, in primo luogo, gli obiettivi di rispetto della dignità della persona e del raggiungimento della massima autonomia possibile.

Si devono in ogni caso evitare percorsi formativi paralleli ed emarginanti.

Devono essere garantiti il personale insegnante e quello di sostegno e di assistenza, gli ausili, i sussidi.

Deve essere prevista una adeguata formazione di tutto il personale della scuola.

Gli edifici scolastici devono essere accessibili.

Devono essere garantiti i trasporti necessari.

Limiti attuali

Per la scuola la legge quadro per lo più coordina e chiarisce disposizioni di legge già in vigore, e dà certezza giuridica a norme finora emanate solo a livello amministrativo. Tuttavia, accanto a questi aspetti positivi permangono alcune norme di ambigua interpretazione e limitazione soprattutto in merito all'assegnazione degli insegnanti di sostegno, la Commissione Bilancio della Camera ha imposto condizionamenti che potranno rendere problematico, nei fatti, il diritto allo studio degli alunni handicappati nelle scuole pubbliche, mentre nulla — tra l'altro — viene detto per garantire il diritto alla frequenza anche in quelle private.

4. Diritto al riconoscimento della capacità lavorativa

Il lavoro è un diritto per le persone handicappate comprese quelle con handicap intellettuale e mentale in grado di svolgere attività lavorative con capacità piena o ridotta.

Le condizioni

L'inserimento deve avvenire nei luoghi di lavoro normali.

Le cooperative sociali previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1, punto b), non devono essere alternative all'inserimento delle persone handicappate nei normali ambienti di lavoro; al contrario esse possono svolgere un importante ruolo di passaggio per favorire tale inserimento.

Occorre che la nuova legge sul collocamento obbligatorio superi l'attuale impostazione burocratica valorizzando le capacità individuali della persona attraverso la metodologia del collocamento mirato.

Non sono accettabili soluzioni quali l'istituzione di laboratori protetti o di reparti speciali nelle aziende.

L'inserimento lavorativo non va confuso con l'inserimento in centri diurni quali quelli citati sopra, nei quali lo svolgimento di attività lavorative assume un significato terapeutico occupazionale.

Limiti attuali

Confidiamo nella revisione del progetto di legge «Rosati», in quanto non prevede che il diritto al lavoro sia attuato solo in contesti normali per le persone handicappate con piena o ridotta capacità lavorativa.

Sono infatti previste e favorite, da finanziamenti specifici, attività «protette», sovente appaltate ad enti e organizzazioni private, con grave deresponsabilizzazione degli enti pubblici e spreco di risorse non finalizzate, invece, all'inserimento reale nelle imprese.

5. Diritto alla casa, ai trasporti, alla cultura, allo sport, al tempo libero, ai servizi sociali.

Le persone handicappate hanno diritto di accedere alle opportunità offerte a tutti i cittadini nel campo della casa, dei trasporti, della cultura, dello sport, del tempo libero e, in generale, degli altri servizi sociali.

Le condizioni

Premessa per favorire il mantenimento della persona handicappata nel suo contesto sociale è la messa a disposizione di alloggi accessibili e la previsione di quote di riserva di abitazioni nell'edilizia pubblica e privata, contributi per l'adattamento degli alloggi da parte degli enti locali...

Le attività culturali, sportive, di tempo libero, che vanno potenziate per tutti, vanno organizzate in modi da essere fruibili anche da parte delle persone handicappate.

Vanno eliminate o superate le barriere architettoniche.

Limiti attuali

Al riguardo bisogna operare perché siano previsti nella prossima finanziaria (contrariamente a quanto si è verificato nell'anno 1991) finanziamenti adeguati per le leggi a sostegno dell'abbattimento delle barriere architettoniche e dell'adeguamento e attivazione dei servizi di trasporto.



6. Diritto alle cure sanitarie

Le persone handicappate, come tutti i cittadini, hanno diritto ad interventi sanitari di prevenzione, cura e riabilitazione a livello territoriale, evitando (in tutta la misura del possibile) il ricovero prolungato in strutture specialistiche, specialmente quando provochino lo sradicamento della persona dal proprio ambiente familiare e sociale.

La condizione di handicap non presuppone necessariamente, in caso di bisogno di interventi diagnostici o terapeutici, la situazione di ricovero; vanno privilegiati gli interventi sanitari a domicilio, quelli ambulatoriali e di ospedale di giorno.

7. Diritto a servizi assistenziali

La persona handicappata, che non può usufruire degli interventi di cui sopra a causa della gravità delle sue condizioni personali e/o ambientali, ha diritto ad usufruire di servizi assistenziali, che consentano di rimanere nel proprio ambiente naturale di vita.

Le condizioni

La persona handicappata deve essere considerata non come destinataria di interventi, ma come soggetto che fruisce di determinati servizi che gli consentano di esprimere al meglio le proprie potenzialità e svolgere un ruolo sociale attivo.

I servizi devono garantire il diritto di scelta della persona handicappata e dei suoi familiari.

Qualora non sia possibile il mantenimento della persona handicappata nella propria famiglia, e qualora la persona non sia in grado, neppure con aiuti esterni di condurre forme di abitazione o coabitazione autogestite, vanno attivate comunità di tipo familiare formate da poche persone, inserite nel territorio, con figure stabili di riferimento che, in caso di minorenni, svolgano la funzione genitoriale.

Occorre evitare nuove forme di ricovero, attivando al contrario un piano di deistituzionalizzazione delle persone

handicappate a livello nazionale, regionale e locale, attingendo a tutte le risorse presenti nel territorio.

Limiti attuali

È quanto mai urgente ottenere la precisazione della capienza dei centri diurni assistenziali (al massimo 20/25 utenti) dislocati sul territorio, poiché la legge quadro non precisa che cosa va inteso per «centri socio-riabilitativi», e c'è il rischio che vengano creati nuovi istituti di ricovero, o potenziati quelli esistenti, addirittura accorpati con strutture per anziani cronici non autosufficienti (cfr. l'art. 20 legge 67/1988, il decreto del Ministro della sanità del 29-9-1989 n. 321 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22-12-1989). Le comunità alloggio e le case famiglie, invece, sono da intendersi come abitazioni per 8-10 utenti al massimo, situate in normali contesti abitativi.

Conclusioni


Le disposizioni contenute nella legge quadro, i provvedimenti delle leggi finanziarie, il testo approvato dal Senato per la riforma del collocamento obbligatorio al lavoro degli handicappati — lo ripetiamo — rischiano di segnare negativamente le linee portanti degli interventi diretti alle persone handicappate per i prossimi anni.

Per questo rinnoviamo l'appello a lavorare e ad impegnarsi per ottenere il riconoscimento di diritti certi ed esigibili.

Deve essere eliminata ogni incertezza e ambiguità; vanno previsti finanziamenti adeguati, tempi e modalità di attuazione dei servizi che non devono più essere solo enunciati, ma che devono essere assicurati.

Invitiamo tutte le persone coinvolte a continuare la battaglia per il diritto all'integrazione e all'inserimento pieno delle persone handicappate.

Hanno aderito a questo documento, redatto dal Gruppo informale «Handicappati e Società»: ANGELINI Paola, Presidente Comitato '80 di Potenza; AURORA Fulvio, di Medicina Democratica; BARTOLI Andrea, Direttore CSPSS; BATTAGLIA Augusto della comunità di Capodarco; BENZI don Oreste dell'Associazione Papa Giovanni XXIII di Rimini; BOBBA Luigi, Segretario Nazionale delle ACLI; BREDA Maria Grazia, del CSA - Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base di Torino; CASSULLO Adriano, Coordinatore progetto «3», Provincia Autonoma di Trento; CHIODINI Anna, Coordinatrice ANFFAS di Bologna; COCANARI Flavio, responsabile Ufficio «Handicap» Cisl Nazionale; CONSORTI Pier Luigi, Coordinamento romano amici degli handicappati; CONTARDI Anna, dell'Associazione Bambini Down; COZZI Paolo Lepri del Centro Diritti del Cittadino; DI MARZIO Silvia, della Comunità di S. Egidio; FALOPPA Marisa, per il bollettino «Handicap & Scuola»; FRACASSI Mariella, dell'Ufficio «H» formazione lavoro del Comune di Milano; GIORDANO Gabriella, sezione AIAS di Roma; GRIMALDI Roberto, della Lega Nazionale per il diritto al lavoro degli handicappati; GUIDI Antonio, del Dipartimento Handicap Cgil Nazionale; LUMIA Giuseppe, Presidente Nazionale del M.O.V.I.; MANGO Luisa dell'ISTISSS; MARCUCCIO Giovanni del MOLCES; MONTERUBBIANESI don Franco, della Comunità di Capodarco; NERVO Mons. Giovanni, della Fondazione ZANCAN; NOCERA Salvatore, del Movimento Apostolico Capodarco; PANCALDI Andrea, Centro Documentazione handicap di Bologna; PANCALLI Luca, Responsabile Ciechi; PANCALDI Andrea, Centro Documentazione handicap di Bologna; PAVONE Marisa, Direttore Dipartimento «H» Uil Nazionale; PANIZZA Giacomo, Comunità Progetto Sud; SCHIRIPA Giorgio, del Gruppo didattico; ROLLERO Piero, Ispettore tecnico del Provveditorato di Torino; SCHIRIPA Giorgio, del Gruppo Infanzia di Psichiatria Democratica di Viterbo; SCUTTO Rosangela, A.p.i.Ce, Associazione per la lotta contro l'epilessia; SELLERI Gianni, Presidente ANIEP; TAVAZZA LUCIANO, Segretario generale Federazione italiana del volontariato; TESCARI BRUNO, Lega Arcobaleno; TORTELLO Mario, giornalista e Direttore «Quaderni di promozione sociale»; TOSCANI Marina della UILDM di Roma; ZAGARIA Vincenza, responsabile unità operativa progetto handicap USSL 24 Regione Piemonte; ZAMBONI Alessio, dell'Associazione Papa Giovanni XXIII di Rimini.



BREVI CENNI SULLA LEGGE-QUADRO SULL'HANDICAP

Nell'ambito dei (numerosi) provvedimenti legislativi promulgati ed entrati in vigore nei primi mesi di quest'anno, un posto di rilievo va dato alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992.

Si tratta di una legge che rappresenta sul piano dei principi la massima espressione normativa — fino ad oggi registrata — delle esigenze intese alla tutela della persona con handicap.

Il complesso normativo (articolato in ben 44 norme) se da un lato contiene strumenti protettivi nuovi per l'altro si presenta come una sorta di Testo Unico di una serie di disposizioni emanate nell'arco degli anni passati.

Il testo è da un punto di vista tecnico, cioè sul piano della formulazione legislativa, complessivamente da giudicare positivamente (l'apprezzamento - invero insolito - va sottolineato), quanto alle finalità che si propone di perseguire si prospetta notevolmente ambizioso.

A tale — ultima — circostanza si aggiungano i limiti — quanto all'immediata attuazione ed operatività in concreto — propri dell'applicazione di una legge-quadro.

Va anche osservato, in via generale, che nonostante la legge abbia come punto di riferimento «i diritti delle persone handicappate» in genere ed, appunto, all'art. 3 — in sede di individuazione dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previste — si definisce persona handicappata «colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale...», le singole disposizioni, invero, paiono disposte essenzialmente in favore dell'handicappato fisico con scarso interesse ai soggetti mentalmente disturbati.

Dopo aver premesso (all'art. 3) che la persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite «in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione da cui è affetta», la legge, nel quadro della finalità ultima perseguita (e cioè la piena integrazione dell'interessato nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società) si pone quali obiettivi, tra gli altri, quelli: 1) «di assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento»; 2) di garantire alla persona handicappata e alla famiglia

un adeguato sostegno di natura psicologica e psicopedagogica, «servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi»; 3) di garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della propria area territoriale; 4) di assicurare, tramite il Servizio Sanitario Nazionale, mediante le proprie strutture o strutture convenzionate, gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi a carattere diurno o residenziale (si pensa in particolare all'istituzione o all'adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguono lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone che siano in via temporanea o permanentemente handicappate); 5) di assicurare la fornitura e la riparazione (sempre tramite il Servizio Sanitario) di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni. Torno all'assicurazione del servizio di aiuto personale. Questo strumento protettivo merita un momento di riflessione: intanto è diretto alle persone che siano in temporanea o permanente ma grave limitazione dell'autonomia personale (la gravità è accertata dalle Commissioni mediche delle U.S.L.).

Servizio residuale, però, nel senso che è utilizzabile solo allorché la limitazione dell'autonomia personale non è superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o di altre forme di sostegno.

Il servizio di aiuto personale può essere istituito dai Comuni e dalle U.S.L. nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva delle persone e della associazioni sottoindicate (che io sappia si tratta di una novità: quanto meno di un dato che è contenuto per la prima volta in un testo legislativo di così ampia portata):

- degli obiettori di coscienza, che devono avere una formazione specifica;
- dei cittadini di età superiore ai 18 anni che dichiarano di voler prestare attività volontaria, per i quali deve essere ugualmente predisposta una forma-



zione specifica (tale attività è gratuita, salvo il rimborso delle spese vive da parte dell'organizzazione di cui fanno parte):

c) - delle organizzazioni di volontariato.

Per le persone con handicap in situazione di gravità si prevede a carico de Comuni (anche consorziati tra di loro con le Province) e dell'U.S.L. e Comunità montane, ecc. (previo parere della Regione di appartenenza sulla congruità della iniziativa) per la realizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglie promossi da enti, associazioni, fondazioni ed organizzazioni di volontariato iscritte o meno negli albi regionali recentemente istituiti (legge n. 266/1991), comunità, in grado di perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti. L'approvazione da parte dei Comuni dei progetti presentati (da soggetti pubblici o privati) per la costruzione di comunità alloggio o centri socio-riabilitativi, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dichiarato, ove siano localizzati in aree vincolate o con diversa specifica destinazione, vale variante del piano regolatore (il venir meno all'uso effettivo per gli scopi indicati prima del ventesimo anno comporta il ripristino dell'originaria destinazione urbanistica dell'area).

Mi pare una norma di notevole spessore.

Quanto al soggiorno all'estero: si stabilisce che «ove nel centro estero di altissima specializzazione non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro, è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera» ed è rimborsabile nella misura prevista dal Decreto Ministeriale del 22.11.1989.

È affermato il diritto all'educazione in tutte le scuole (scuola materna, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, università). Al diritto all'educazione, all'istruzione, all'integrazione scolastica, alle modalità di attuazione dell'integrazione sono dedicati ben 5 articoli contenenti una normativa anche di dettaglio, con la prevista istituzione in particolare presso ogni Circolo Didattico ed Istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado, di gruppi di studio (composti da insegnanti, da operatori dei servizi, familiari e studenti: con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo) e di lavoro con funzioni di consulenza e proposta al Provveditore agli Studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione tra gli enti locali e le U.S.L. per ogni attività inerente l'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.

Seguono una serie di norme in ordine alla formazione professionale (che deve tener conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata) all'integrazione lavorativa (dove si accede in particolare

al lavoro guidato). Si stabilisce inoltre a carico, delle Regioni:

a) - la disciplina delle agevolazioni in favore delle persone handicappate per recarsi sul posto di lavoro ed anche per l'avvio e per lo svolgimento di attività lavorative autonome;

b) - la disciplina degli incentivi, agevolazioni e contributi per i datori di lavoro per l'assunzione di persone handicappate (anche per l'adattamento sul posto di lavoro).

Sono costretto — per ragioni di spazio — a leggere di qui in avanti solo l'intitolazione di vari articoli di legge:

L'art. 19 si occupa dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio.

L'art. 20 si riferisce alle prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni.

L'art. 21 alla precedenza nell'assegnazione della sede.

L'art. 22 stabilisce che «ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione».

L'art. 23 detta alcune norme per la rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative.

L'art. 24 aggiunge nuove norme per l'eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

L'art. 25, ai fini di favorire l'accesso alla informazione e alla comunicazione radiotelefonica, prevede l'installazione di particolari decodificatori e di apparecchi complementari, e per il telefono l'adeguamento delle cabine telefoniche. Gli artt. 26-27-28, invece, si occupano delle mobilità e dei servizi di trasporto delle persone handicappate, delle facilitazioni per i veicoli per persone handicappate.

L'art. 29 si occupa dell'esercizio del diritto al voto.



Gli artt. 31-32-33 si riferiscono alla riserva di alloggi per handicappati, alle agevolazioni fiscali (si tratta delle spese mediche e di assistenza da dedurre ai fini IRPEF); infine, alle agevolazioni previste per i lavoratori genitori di figli minori con handicap (permessi, ecc.).

Segue la disciplina di indirizzo riservata alle Regioni, ai Comuni, alle competenze del Ministero per gli affari sociali e sulla copertura finanziaria. Si istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.

Come ognuno può constatare questo complesso normativo non contiene neanche una norma sulla tutela patrimoniale (cioè dei beni) dell'handicappato fisico o psichico.

Per questa tutela occorre ancora fare riferimento alla trama normativa prevista e dettata nel Codice Civile.

L.B.



CONGRESSO MONDIALE I.A.V.E. BUENOS AIRES ARGENTINA 21/24 settembre 1992

Il tema della 12ª Conferenza biennale internazionale I.A.V.E. (International Association for Volunteer Effort) che si svolgerà in Argentina nel settembre 1992 sarà «I giovani volontari di oggi, adulti del 21° secolo, ci dicono quello che chiedono per il futuro». I.A.V.E. l'organizzazione internazionale di volontariato, nata nei primi anni settanta, promuove ogni due anni una conferenza mondiale per offrire un'occasione di informazione, scambio di esperienze e programmi a tutte le persone e organizzazioni attive nel volontariato. Questa conferenza L.I.V.E. (Learn International Volunteer Effort) ha ogni volta un sottotitolo che illustra il tema specifico: quest'anno l'attenzione sarà posta al futuro del volontariato e in particolare ai giovani. Il programma prevede una giornata intera dedicata ai programmi di attività di volontariato animati da giovani, che potranno essere diffusi nel mondo.

La segreteria organizzativa della Conferenza sta cercando giovani volontari che vogliono elaborare un programma comune sul volontariato da realizzare nei diversi Paesi e che si incarichino di diffonderli nei diversi ambiti. I viaggi in Argentina di questi giovani dovranno essere finanziati da sponsors nazionali che i candidati stessi avranno contattato. I.A.V.E. è anche alla ricerca di supporti economici per poter favorire la partecipazione di candidati in condizioni particolari che dovranno però provare di aver cercato, senza fortuna, di ottenere un finanziamento nel loro Paese.

Per informazioni sulla Conferenza ed anche per eventuali iscrizioni all'associazione è possibile rivolgersi a:

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR VOLUNTEER EFFORT

Secretariat général de l'I.A.V.E.

P.O.BOX C 591 Clarence Street Sydney NSW 2000 AUSTRALIA

CONFERENZA EUROPEA ORGANIZZATA DALL'UNESCO PARIGI 8/9/10 LUGLIO 1992



Organizzata dall'UNESCO, dal Centro Europeo delle Fondazioni e dalla Fondation de France si è svolta a Parigi dall'8 al 10 luglio «SAVE THE DATE» una conferenza europea che si proponeva di contribuire alla realizzazione della Carta Europea delle associazioni attualmente allo studio delle istituzioni comunitarie; la conferenza ha inteso inoltre promuovere nuove partnerships tra le istituzioni Europee, i governi nazionali, le forze sociali e culturali, le fondazioni e le associazioni. I lavori sono stati strutturati sulla base di argomenti di specifico interesse per le associazioni ed altri di carattere più generale:

- * Quale quadro legale, giuridico e fiscale per il settore no-profit
- * Finanziamenti e responsabilità sociale dell'impresa europea no-profit (riservato ai responsabili di associazioni e fondazioni)
- * Verso una rete europea di consulenza e di formazione del personale e degli amministratori del settore no-profit
- * I giovani: educazione e inserimento
- * Pluralismo e democrazia
- * Ambiente
- * Cultura europea, cultura mondiale

- * Invecchiare in Europa
 - * Promozione della scienza e della tecnologia
- Per informazioni rivolgersi a: COSA/Fondation de France «DEMAIN L'EUROPE» 38, Rue Croix des Petits Champs 75001 Paris - Francia

THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 4ª CONFERENZA INTERNAZIONALE Gesuralemme, Israele 11/18 luglio 1992

L'Istituto di Studi Sociali statunitense organizza la quarta conferenza annuale a Gerusalemme, studiosi provenienti dai maggiori istituti di ricerca sociale dei diversi continenti elaboreranno un bilancio sulle attività del volontariato e del settore no-profit a livello mondiale. Uno spazio importante sarà dedicato al volontariato nello Stato di Israele e nel mondo arabo. Per informazioni: The Johns Hopkins University Shriver Hall, Baltimora, Maryland 21218.



SEMINARI ECAS

ECAS (Euro Citizen Action Service), un'organizzazione a carattere europeo che fornisce servizi alle organizzazioni del settore no-profit sia sull'andamento delle politiche comunitarie che sugli argomenti di interesse specifico, organizza periodicamente seminari di valutazione e approfondimento su materie specifiche, ne segnaliamo alcuni:

LONDRA 24/25 novembre 1992 «L'INCIDENZA GIURIDICA E FISCALE DEL MERCATO UNICO SUL MONDO ASSOCIATIVO» al Seminario parteciperanno alcuni esponenti della Commissione europea Direzione Generale XXIII Economia sociale.

L'obiettivo del seminario sarà quello di valutare l'incidenza dell'impatto del mercato unico sul mondo associativo. Si affronteranno le tematiche relative all'elaborazione dello Statuto europeo delle associazioni e si commenteranno gli esiti di un questionario che la DGXIII ha elaborato per conoscere più a fondo il settore no-profit nella Comunità. Ampio spazio sarà infine dedicato all'impatto giuridico fiscale che l'unificazione determina sul mondo associativo.

BRUXELLES 22/23 settembre 1992 su «INFORMAZIONI AL CITTADINO EUROPEO». Questo seminario si indirizza in particolare alle organizzazioni che si occupano di immigrazione. Partendo dalla considerazione che la nascita del Mercato Unico, sarà accompagnata da un'importante circolazione di persone, risulta indispensabile diffondere l'informazione, in particolare quella che riguarda i diritti del cittadino. Il seminario si propone con il contributo di membri della Commissione di individuare alcuni mezzi per migliorare la circolazione delle informazioni relative alla legislazione comunitaria, allo stesso trattato di Unione Europea, che prevede diritti maggiori per i cittadini e alle sentenze della Corte di Giustizia.

Per informazioni: ECAS rue du Trone - Bte 8 - B - 1050 Bruxelles



AUTOSVILUPPO E COOPERATIVE NEL TERZO MONDO Una ricerca tra missionari e volontari

La cooperazione trentina ha compiuto, nel 1990, cento anni di attività. L'idea e il modello cooperativo hanno avuto la loro prima applicazione in una situazione di povertà e sottosviluppo e, nonostante gli errori e le difficoltà di percorso, sono senz'altro da considerare tra le determinanti fondamentali dell'attuale benessere delle comunità trentine.

Molti dei paesi extraeuropei sono oggi in condizioni economiche e sociali uguali se non peggiori, di quelle presenti un secolo fa nel Trentino; inoltre, per alcune vaste aree geografiche, il lavoro comune, la condivisione delle risorse e la solidarietà fanno o hanno fatto parte di culture antiche e radicate. La forma cooperativa sembrerebbe per questo poter sostanzialmente contribuire ad affrontare efficacemente il problema dello sviluppo o, meglio, dell'autosviluppo di quelle popolazioni.

Scopo della ricerca qui pubblicata è di tentare un primo studio sistematico del trasferimento dell'idea, ed, in alcuni casi, anche del modello organizzativo cooperativo, promossi da trentini: missionari, volontari, che hanno scelto di fare dello sviluppo e del lavoro con i più poveri uno degli scopi della loro vita. La compilazione qui presentata è senz'altro incompleta e carente e risente delle grandi differenze tra paesi, realtà e legislazioni diverse. Sarà nostro compito, con la collaborazione di tutte le persone coinvolte, aggiornarla e migliorarla affinché diventi strumento di aiuto per far progredire quelle piccole esperienze di grande solidarietà, ma anche stimolo di riflessione e di rinnovamento per lo stesso movimento cooperativo trentino.

Per informazioni: Cooperativa «Il Canale» - Via Segantini, 1 - Milano.



A LAVORO PER MODIFICARE IL DECRETO SULLE ASSICURAZIONI

Nell'ultima riunione dell'Osservatorio del 16 giugno u.s., vi è stato l'incontro con i rappresentanti del Ministero dell'Industria che hanno ascoltato il resoconto del gruppo di lavoro ristretto — appositamente costituito — che ha proposto metodi semplificati per la stipula della polizze.

In sostanza le richieste più significative erano:

— la soppressione dell'obbligo di vidimazione annuale sostituendola con una vidimazione «una tantum» (a registro) e che il registro non fosse vidimato solo dal notaio ma che si prevedesse di estendere tale possibilità anche ai segretari generali dei comuni, agli ufficiali di anagrafe ecc...;

— la richiesta di sopprimere l'obbligo della barratura giornaliera;

— la trasformazione delle polizze in numeriche anziché nominative;

— l'esonero per le Associazioni dal trasmettere all'Osservatorio copia delle polizze stipulate.

Inoltre, l'Osservatorio ha affrontato l'opportunità di richiedere dei «minimali» e «massimali», ma essendo — almeno in questa fase — molto empirico cercare di individuare tutti i possibili rischi e soluzioni, si è ritenuto più opportuno lasciare libere le Associazioni. E' stata fatta anche la considerazione che in un libero mercato le Compagnie di Assicurazione erano stimolate ad offrire un prodotto continuamente aggiornato — per garanzie e costi — al fine di essere concorrenziale: e ciò a sicuro vantaggio per le Associazioni.

I rappresentanti del Ministero dell'Industria sono stati molto disponibili e si sono impegnati a varare entro breve tempo modifiche al decreto tanto contestato. Quindi non ci resta che attendere fiduciosi che almeno adesso prevalga il buonsenso, e nel rispetto dello spirito della legge, vengano approntate formule semplificate per la sottoscrizione di polizze assicurative a favore dei volontari.

UN BOLLETTINO INFORMATIVO PER L'OSSERVATORIO

Un apposito gruppo di lavoro all'interno dell'Osservatorio ha presentato allo stesso un documento per la realizzazione del bollettino previsto dalla Legge 266/91.

Nella pratica — è stato fatto notare nel documento — vi sono molte pubblicazioni rivolte al volontariato o realizzate dallo stesso; però l'esigenza di un bollettino «ufficiale» dove pubblicare leggi, decreti, circolari (la cui realizzazione è peraltro prevista come obbligo di legge per l'Osservatorio) è molto avvertita.

L'Osservatorio ha fatto quindi propria la proposta del gruppo di lavoro che ha ipotizzato il bollettino articolato in 3 sezioni: una prima parte riservata all'informazione istituzionale: in essa andranno riportate dichiarazioni del Ministro, notizie sul lavoro dell'Osservatorio, le decisioni prese dallo stesso, e tutti gli atti amministrativi emanati in attuazione di disposizioni riguardanti le organizzazioni del volontariato. La seconda parte è riservata ad informazioni provenienti dal volontariato: incontri pubblici, proposte, documenti conclusivi di conferenze ecc... in modo che il comitato di redazione possa selezionare ed agevolare la circolazione di notizie attinenti l'attività di volontariato.

Infine nella terza parte è prevista la pubblicazione integrale di documenti, decreti, circolari, leggi regionali ecc...

La pubblicazione del bollettino sarà trimestrale e copia verrà spedita a tutte le Organizzazioni di volontariato.

Tutte le organizzazioni che lo vorranno potranno fin d'ora inviare notizie all'Osservatorio in modo che il Comitato di Redazione possa selezionare quelle più interessanti per la pubblicazione del primo numero che uscirà a settembre.

Volontariato oggi

AGENZIA DI INFORMAZIONE
DEL CENTRO NAZIONALE
PER IL VOLONTARIATO,
STUDI, RICERCHE
E COLLEGAMENTO FRA LE
ASSOCIAZIONI ED I GRUPPI

REDAZIONE:
Leonardo Butelli, Luca Rinaldi

COMITATO DI REDAZIONE:
Maria Pia Bertolucci, Roberta De Santi,
Aldo Intaschi, Tiziana Martinelli,
Ela Mazzarella, Costanza Pera.

HANNO COLLABORATO:
Maria Grazia Breda, L.B.

Dir. Resp.: BRUNO FREDIANI
Aut. Trib. di Lucca n. 413 del 25-9-85

ANNO VIII - N. 5 Maggio 1992

Sped. Abb. Post. Gruppo 3
Sede: Via Catalani, 158
55100 LUCCA

Tel. (0583) 419500 - 419501
Casella Postale 202 - 55100 Lucca

Abbonamento annuo L. 20.000
su c.c.p. n. 10848554 intestato a
Centro Nazionale per il Volontariato
Via Catalani, 158 - 55100 LUCCA

La riproduzione totale o parziale
di articoli e notizie
è consentita citando la fonte

NUOVA GRAFICA LUCCHESE
Via Erbosa - Pontetetto - Lucca


Stampato su carta riciclata



ASSOCIATO ALL'UNIONE
ITALIANA STAMPA PERIODICA



Periodici del volontariato



centro nazionale
per il volontariato
Lucca

SOMMARIO

IL PUNTO

- LE LEGGI REGIONALI AD UN ANNO
DALL'EMANAZIONE DELLA LEGGE
QUADRO

- UNA LEGGE PER LA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO

DAL CENTRO

- IL PROSSIMO CONVEGNO NAZIO-
NALE SUL VOLONTARIATO

CONVEGNO

- L'HANDICAP DOPO L'INCONTRO DI
PROSPETTIVE ASSISTENZIALI

INPUT

- DOCUMENTO DEL GRUPPO INFOR-
MALE «HANDICAPPATI E SOCIETÀ»

INTERVENTO

- BREVI CENNI SULLA LEGGE-QUA-
DRO SULL'HANDICAP

NOTIZIE

DALL'OSSERVATORIO